

DECRETO CURA ITALIA – pubblicato in G. U. in data 17 marzo 2020

SINTESI DEI PRINCIPALI INTERVENTI PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Art. 49: Fondo Centrale di Garanzia:

- **Gratuità della garanzia del Fondo Centrale per la durata di 9 mesi** dalla data di entrata in vigore del Decreto con sospensione dell'obbligo di versamento delle commissioni di accesso al fondo;
- Estensione del limite per la concessione della garanzia del Fondo a 5 milioni per impresa (era 2,5 milioni);
- **Copertura del Fondo fino all'80% in garanzia** diretta fino a un massimo di 1,5 milioni per impresa. **Fino al 90% per la riassicurazione** dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia;
- Ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda un credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo del finanziamento in essere;
- **Allungamento automatico della garanzia pubblica nell'ipotesi di moratoria o sospensione per effetto del coronavirus;**
- **Procedure semplificate di valutazione per operazioni fino a 100.000€** per favorire imprese con tensioni sul sistema finanziario per effetto della crisi, escluse imprese classificate dal sistema bancario "in sofferenza" o "inadempienza probabile";
- Eliminazione delle commissioni in caso di mancato perfezionamento di operazioni;
- Cumulabilità possibile di garanzia del Fondo Centrale con altre forme di garanzia per finanziamenti (con durata minima di 10 anni e importo superiore a 500.000€) per il settore turistico-alberghiero e attività immobiliari;
- Possibilità di apertura di **sezioni speciali del Fondo** rivolte a particolari settori o filiere;
- **Facilitazioni per la garanzia del Fondo anche per autonomi e professionisti;**
- Rafforzamento dei Confidi per le microimprese con semplificazione delle procedure.

Art. 54: attuazione del Fondo di solidarietà mutui "prima casa", cd "Fondo Gasparri"

- **Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Cura, vi è l'ammissione ai benefici del Fondo Centrale esteso a lavoratori autonomi e liberi professionisti** che autocertifichino in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, o nel minore lasso di tempo tra la data domanda e la predetta data, **un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019**, per chiusura o restrizione dell'attività per effetto delle disposizioni dell'autorità per emergenza coronavirus;
- Per accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'ISEE;
- Può essere attivato **l'intervento del Fondo per il pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50%** degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Art. 56: Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese (PMI secondo la definizione comunitaria) per coronavirus

Per il sostegno delle attività imprenditoriali sono possibili le seguenti misure:

- Per aperture di credito a revoca e prestiti accordati per anticipi sui crediti **esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente Decreto**, gli importi accordati, sia utilizzati che non utilizzati, **non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020**;
- Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale **prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, insieme agli elementi accessori e senza formalità, fino al 30 settembre 2020**;
- Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, **il pagamento delle rate o dei canoni leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020** e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto della sospensione è dilazionato, insieme ai relativi accessori e senza formalità, senza nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; **è facoltà dell'impresa richiedere la sospensione solo in quota capitale.**

Occorre un'autocertificazione dell'impresa di aver subito in via temporanea carenze di liquidità per emergenza coronavirus. Su richiesta della banca o intermediario finanziario può essere attivata una sezione speciale del Fondo di Garanzia, a titolo gratuito, fino al 33% degli importi delle linee di credito di cui sopra.